

Allegato "A" al n. 117.976/26.051 di repertorio

STATUTO

FAMIGLIA LEGNANESE APS

TITOLO I

DENOMINAZIONE-COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

ART. 1 - È costituito, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017 e seguenti in forma di Associazione di promozione sociale, l'ente denominato **"FAMIGLIA LEGNANESE APS"**, più avanti chiamato per brevità semplicemente Associazione.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e svolge le attività (di interesse generale) in appresso descritte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

ART. 3 - La sede dell'Associazione è in Legnano. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberato dall'Assemblea ordinaria degli associati (in appresso denominati anche, per brevità, "soci") e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art.48 D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Lo statuto vincola alla sua osservanza

gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5 - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/17):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al detto art. 5 D.Lgs. 117/2017;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del detto art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere ed attuare manifestazioni culturali, artistiche, turistiche, storiche, sportive e ricreative, anche mediante l'istituzione di premi e/o concorsi e la pubblicazione di periodici e affini a scopi culturali, storici e di promozione delle attività della Associazione stessa e di altre Associazioni apolitiche ed apartitiche;
- b) sostenere e contribuire all'organizzazione del Palio di Legnano, nella sua veste di unica iniziatrice della ripresa storico-rievocativa della Battaglia di Legnano;
- c) sostenere e promuovere la formazione scolastica, anche universitaria e post-universitaria, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- d) organizzare mostre, convegni, seminari e altre iniziative simili;
- e) esaltare spirito ed opere legnanesi;
- f) svolgere attività di beneficenza.

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti dei gruppi aventi per oggetto determinate specifiche attività.

L'Associazione può partecipare, sempre senza scopo di lucro, ad altre Associazioni aventi per oggetto

le attività specifiche di cui sopra.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzativa e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) beni mobili ed immobili di proprietà (o che diverranno di proprietà) dell'Associazione, provenienti anche da eredità, lasciti, donazioni, elargizioni e contributi a favore della stessa espressamente destinati;
- d) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85 del D. Lgs. 117/2017 tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del detto D. Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- h) ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art 86 D. Lgs. 117/2017;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge.

TITOLO III

SOCI

ART. 8 - L'Associazione è composta da:

A) I Soci Ordinari;

B) Le Tessere d'oro;

C) I Soci Onorari;

Tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano (Soci Ordinari, Tessere d'Oro, Soci Onorari), hanno diritto di voto in tutte le delibere assembleari.

È esclusa ogni limitazione alla vita associativa determinata dalla temporaneità della partecipazione.

La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 9 - Le quote sono uguali indistintamente per qualsiasi epoca dell'annata in cui è fatta la domanda di ammissione.

ART. 10 - In base a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 l'ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste tre categorie di Associati, come specificato nell'art. 8.

Nello specifico:

- Ordinari: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo partecipando attivamente alle attività associative;
 - Soci Onorari e tessere d'oro: la cui qualifica potrà essere riconosciuta, da parte del Consiglio Direttivo, a determinate persone o Enti, che nell'ambito del Territorio di Legnano e Comuni limitrofi si siano distinte per attività meritevoli.
- Tutte le categorie di soci godono dei medesimi diritti. Possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e

che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

Art. 11 - Chiunque desidera far parte dell'Associazione deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione.

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota di adesione.

La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenne.

Dei nomi dei Candidati a Socio tutti i soci possono prendere visione, per un periodo di venti gior-

ni dalla data della presentazione, presso la sede dell'Associazione per eventuali reclami o osservazioni sulla loro ammissione.

ART. 12 - L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 1, deve entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Colui che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che su istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci.

ART. 13 - L'ammissione dei soci si perfeziona con il versamento della quota associativa e l'iscrizione nel "Libro Soci" in ordine progressivo. Al Socio ammesso verrà rilasciata la tessera di riconoscimento.

ART. 14 - Diritti e doveri dei soci:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere

eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative; ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine

di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;

- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - La qualità di Socio si perde:

- 1) per morte;
- 2) per dimissioni inviate per lettera al Consiglio Direttivo dell'Associazione non oltre il 31 ottobre di ogni anno, trascorso il quale termine il Socio sarà tenuto all'osservanza degli indicati obblighi associativi, per tutta l'annualità suc-

cessiva, e così di seguito, finché non presenti le dimissioni nel modo e termini sopra stabiliti;

3) per la radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

a) si renda moroso nei versamenti delle quote sociali;

b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e dei Regolamenti sociali, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, validamente deliberate;

c) danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente l'Associazione o fomenti disordini in seno alla stessa;

d) venga condannato a pena restrittiva della libertà personale per reati infamanti;

e) per altri gravi motivi.

ART. 16 - La delibera di radiazione del socio sarà assunta, con delibera motivata, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti dei presenti e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, o altra modalità che assicuri prova dell'avvenuta ricezione; contro tale deliberazione il Socio radiato potrà presentare ricorso all'Assemblea. Rimane comunque salva la possibilità, per il Socio, di ricorrere, in ultima istanza, all'Autorità Giudiziaria ex art. 24 c.c..

ART. 17 - I Soci dimissionari, radiati e gli eredi dei deceduti non hanno diritto ad alcun rimborso sui versamenti fatti all'Associazione per qualsiasi titolo.

ART. 18 - Volontari:

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati o degli aderenti agli enti associati e, in via residuale, per particolari esigenze potrà avvalersi dell'attività di non associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017 e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari e sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs.

117/2017.

ART. 19 - Personale retribuito:

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/17 e dalla normativa *pro tempore* vigente.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 20 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente e Vice Presidenti;
- d) Tesoriere;
- e) Segretario;
- f) il Ragiù;
- g) Organo di controllo, se nominato;
- h) Organo di Revisione, se nominato.

Tutte le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, sono assunte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

TITOLO V

ASSEMBLEA

ART. 21 - L'Assemblea degli associati regolarmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci.

Le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 22 - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e ha le seguenti competenze:

- approvare la relazione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio ed il rendiconto economi-

co;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni regolamento utile;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 23 - All'Assemblea straordinaria competono le delibere sulle modifiche statutarie e sulle altre operazioni straordinarie dell'Associazione (ivi comprese fusione, scissione, trasformazione e scioglimento) ed è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, in regola coi versamenti, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, nel qual caso il Consiglio Direttivo deve indire l'adunanza entro un mese dalla domanda.

ART. 24 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da affiggere presso la sede sociale, consegnato a mano a ogni associato o spedito, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto (8) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, della data dell'adunanza e della eventuale seconda convocazione, la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere in ogni caso necessario che:

- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 25 - I soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea solo se iscritti nel "Libro Soci" da almeno tre mesi ed in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare da un altro Socio mediante una delega scritta. Sulla validità delle deleghe decide inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea. Nessun mandatario può avere più di tre deleghe.

ART. 26 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Sindaco della Città di Legnano se è presente, oppure da un Socio designato dai presenti.

Gli scrutatori in numero non inferiore a tre, sono designati dall'Assemblea.

La constatazione della valida costituzione dell'Assemblea, deve essere fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che il Consiglio Direttivo o un terzo dei presenti richieda la votazione segreta.

ART. 27 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti la fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e, in generale, le modifiche statutarie occorrerà comunque la presenza, della metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 28 - La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un Segretario nominato dal presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro Verbali dell'Assemblea.

TITOLO VI

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 29 - L'amministrazione e la direzione dell'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da sette a venticinque membri, eletti

tra i Soci con anzianità minima di due anni di iscrizione.

Almeno tre di essi devono avere i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Presidente come previsto dall'art. 32.

In sede di Consiglio in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

ART. 30 - I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 31 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per tutti gli affari di gestione tanto ordinaria che straordinaria ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 32 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che deve essere nato a Legnano o in Comuni limitrofi ed ivi residente od in alternativa alle precedenti condizioni deve essere residente a Legnano o in Comuni limitrofi da almeno venti anni ed iscritto alla Famiglia Legnanese da almeno dieci anni.

Il Consiglio nomina pure fra i suoi membri due Vice Presidenti, il Tesoriere, ed il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 33 - Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 34 - Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

- a) designare o nominare a vita il Ragiù;
- b) curare l'esecuzione di tutti i deliberati della Associazione;
- c) deliberare sull'ammissione, sulle dimissioni e la radiazione dei Soci;
- d) compilare la relazione ed il bilancio annuale;
- e) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie con le norme stabilite dal presente statuto;
- f) redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare circa l'ammissione di Associazioni apolitiche ed apartitiche o di organizzazioni similari.

ART. 35 - Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad un uno o più So-

ci, determinandone i limiti della delega.

ART. 36 - Il Consiglio si riunisce per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente.

Le convocazioni avranno luogo d'ufficio ogni qualvolta saranno richieste per iscritto da tre Consiglieri.

ART. 37 - Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno (anch'esse) tenersi in modalità "mista", purché siano rispettate le condizioni riportate all'art. 24.

ART. 38 - Il Consigliere che manchi cinque volte, non giustificate alle sedute del Consiglio, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e notificata al decaduto per iscritto.

ART. 39 - Il Presidente e i due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione ed hanno la legale rappresentanza dell'Associazione; durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Presidente sovrin-

tende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e ai Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria gestione, la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito da uno dei due Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali vengano

espressamente delegati.

ART. 40 - Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, tra i membri del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, cura la gestione della corrispondenza e la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell'Associazione.

ART. 41 - Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario,

tra gli Associati facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art.15 del presente Statuto. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 42 - Il Ragiù è figura tradizionale di carattere esclusivamente consultivo che partecipa alle Assemblee dell'Associazione ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 43 - È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci. Dura in carica finché vige il Consiglio Di-

rettivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle opera-

zioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

TITOLO VIII

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 44 - È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli associati. È formato da uno a tre revisori legali dei conti e da due supplenti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo.

TITOLO IX

BILANCIO

ART. 45 - L' esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo, ed è formato dallo stato patrimo-

niale e dal rendiconto gestionale, accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguire le finalità istituzionali.

Il bilancio sociale così formato, deve essere sottoposto entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 46 - Il Bilancio sociale è redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47 - L'Associazione potrà sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, in conformità all'art. 27.

ART. 48 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori i quali, previa eventuale realizzazione, nel loro valore effettivo, delle attività sociali, provvederanno a saldare gli eventuali debiti sociali.

L'attivo residuo sarà devoluto alla Fondazione Famiglia Legnanese corrente in Legnano (codice fiscale - 92005880155) qualora la medesima rivestisse, al momento della devoluzione, la qualifica di Ente del Terzo Settore; in mancanza conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del C.T.S., l'attivo residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 49 - Per tutto ciò che non è espressamente

previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

Legnano, 9 aprile 2025

F.TI NORBERTO ALBERTALLI

DAVIDE CARUGATI Notaio

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 22 aprile 2025 al n. 40935 - Serie 1T - Atti Pubblici.

F.TO DAVIDE CARUGATI NOTAIO